

2709

Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO, in particolare, l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, per il medico in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, inoltre, l'articolo 39 del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo omnicomprensivo e il cui comma 3 dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;

VISTO, altresì l'articolo 39, comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 256, che stabilisce : [...] *alla ripartizione e assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;*

VISTO l'articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, i quali dispongono rispettivamente che "gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione" e che "durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso";


VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";

VISTI l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; l'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188; l'articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di finanziamento delle Università per la copertura degli oneri recati dai contratti di formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, recante «*Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015*» che all'articolo 1 determina in 7.967 unità il fabbisogno dei medici specialistici da avviare alla formazione nell'a.a. 2016/2017;

VISTO il decreto 22 settembre 2017 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 368/1999 che - a fronte di un fabbisogno già individuato, dal summenzionato decreto in data 20 maggio 2015, in 7.967 unità i medici specialisti da avviare alla formazione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione nell'a.a. 2016/2017 - fissa in 6.105 unità il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per il primo anno dei corsi di specializzazione e che, per quanto riguarda il riparto degli stessi, ha tenuto conto di una serie di indicatori quali il tasso di turnover dei dirigenti medici del SSN; il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico precedente; la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI i decreti ministeriali nn. 719 e 720 del 29 settembre 2017 e s.m.i., con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del d. lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito per l'a.a. 2016-2017 i richiamati 6.105 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli atenei;

VISTA la nota 8 novembre 2018, prot. n. 30965, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto alle Università di conoscere il numero dei medici in formazione specialistica iscritti nell'anno accademico 2016/2017 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, distinti per anno di corso, l'entità degli oneri per sospensioni secondo quanto disposto nel relativo contratto di formazione ai sensi dell'art. 40, comma 5, del d.lgs n. 368/1999 nonché l'entità delle somme assegnate ma comunque non utilizzate per il pagamento dei contratti di formazione specialistica fino all'anno accademico 2016/2017;

VISTI i riscontri forniti dalle Università alle istanze del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/01/2020 (registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2020, foglio n. 354) con il quale è stato confermato, rispetto agli anni accademici precedenti, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio accademico dal 2016/2017 al 2018/2019;

VISTA la nota prot. n. 34671 del 06/11/2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto il preliminare assenso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della salute sul presente decreto;

VISTO l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e finanze, con nota prot. n. 19460 del 29/01/2020, e dal Ministero della salute, con nota prot. n. 58329 del 20/11/2019, sul presente decreto;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

1. Il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici per l'a.a 2016/2017, è ripartito e assegnato alle Università secondo quanto indicato nella Tabella A), allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

2. Nella suddetta tabella, è riportato:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- nella seconda colonna, in ordine alfabetico, l'elenco delle Università alle quali sono assegnati contratti di formazione medica specialistica;
- nelle colonne da (1) a (6) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al VI anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla frazione temporale;
- nella colonna (7) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun Ateneo nell'anno accademico precedente a quello di riferimento;
- nella colonna (8) l'importo delle economie rilevate a consuntivo da ciascun Ateneo nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, inclusi eventuali trasferimenti finanziari da e verso altri Atenei a seguito di spostamenti di sede da parte dei medici specializzandi;
- nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun Ateneo.

Roma, 19 AGO. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOTATO AL N. 2633/2020
 Roma, 02/09/2020
 IL RESPONSABILE
 IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI	
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.	
UFFICIO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI	
UFFICIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
23 SET. 2020	
2179	IL RESPONSABILE

TAB. A) - FINANZIAMENTO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA A.A. 2016/2017

Formazione - anno	I	II	III	IV	V	VI	Sospensioni segnalate dagli Atenei (f.a. 2015/2016) + trasferimenti iscritti (f.a. 2015/2016)	Economie segnalate dagli Atenei (f.a. 2015/2016) + trasferimenti iscritti (f.a. 2015/2016)	(3) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Università tholari di contratti di formazione medica specialistica									
1 Bari	202,00	146,00	175,00	157,00	130,00	1,00	397.441,97	66.162,92	21.049.279,05
2 Bologna	270,93	195,94	209,51	178,00	122,00	9,00	619.272,98	-	24.794.792,98
3 Brescia	141,28	134,00	135,30	92,00	14,00	0,00	300.145,58	-	13.455.948,58
4 Cagliari	105,41	103,26	85,00	76,00	57,00	0,00	173.045,39	52.775,21	11.109.820,19
5 Catania	152,55	163,59	151,30	125,00	92,00	2,00	232.070,64	204.979,57	17.774.998,07
6 Cosenza Magna Grecia	78,42	65,97	62,33	62,65	48,00	0,00	201.337,81	-	8.049.047,81
7 Catolica S. Chiriac	202,14	207,61	190,00	184,00	157,00	1,00	332.431,23	3.188.579,52	21.116.601,71
8 Chieti - Pescara G. D'Annunzio	86,79	85,26	87,80	71,00	59,00	1,00	194.098,37	-	10.294.498,37
9 Ferrara	101,13	89,00	77,84	62,88	49,00	4,00	238.648,17	-	9.899.685,17
10 Firenze	211,61	205,00	181,69	157,48	147,00	1,00	413.079,98	200.070,00	27.381.339,98
11 Foggia	69,87	47,27	45,00	35,00	28,00	0,00	79.891,06	-	6.816.391,06
12 Genova	159,85	175,39	167,13	137,00	120,00	0,00	401.477,55	-	18.991.857,55
13 Giussano	67,51	14,97	1,83	2,94	0,00	0,00	80.399,40	-	1.644.020,00
14 Insubria	27,54	72,56	63,18	53,00	61,00	0,00	164.954,50	-	7.981.854,50
15 Intra	116,66	133,43	107,00	91,31	61,00	7,00	184.554,50	-	13.982.284,50
16 Milano Bicocca	324,72	330,78	340,57	271,48	230,00	51,00	631.274,06	-	40.544.734,06
17 Milano S. Raffaele	122,52	117,00	116,00	93,00	84,00	2,00	401.038,16	-	13.799.038,16
18 Modena e Reggio Emilia	83,59	66,53	58,00	43,00	38,00	3,00	99.828,40	-	7.094.374,40
19 Montecitorio	144,37	159,10	160,10	124,00	106,00	0,00	655.762,40	40.827,20	14.311.404,20
20 Napoli Federico II	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	203.000,00
21 Napoli Federico II	271,04	274,18	283,10	212,00	190,00	10,00	477.460,03	28.819,00	31.407.101,03
22 Napoli II Albrecco - Vanvitelli	183,05	180,18	171,00	140,00	150,00	7,00	360.301,86	-	4.139.531,86
23 Novara "Piemonte O."	72,62	57,27	53,00	51,00	40,00	0,00	103.033,50	-	21.745.883,50
24 Padova	282,51	240,87	243,90	186,00	132,00	2,00	569.660,82	21.613,70	27.773.570,82
25 Palermo	185,79	169,49	173,16	128,00	109,00	0,00	266.804,59	-	20.445.743,41
26 Parma	108,58	121,84	118,10	99,00	74,00	0,00	200.581,14	-	13.348.404,99
27 Pavia	160,98	163,92	165,84	137,14	107,00	0,00	454.759,87	85.420,00	18.228.319,87
28 Perugia	103,42	88,11	85,00	75,00	57,00	0,00	111.824,40	-	10.492.298,47
29 Policlinico delle Marche	104,03	105,41	99,23	137,66	116,00	5,00	328.063,14	-	18.790.105,14
30 Policlinico delle Marche	31,13	19,97	17,00	12,00	9,00	0,00	354.311,66	-	12.061.811,66
31 Roma "La Sapienza"	444,62	473,71	476,83	428,00	349,00	20,00	824.238,00	-	67.640.943,00
32 Roma "Tor Vergata"	172,62	169,08	161,83	136,04	109,00	5,00	384.238,00	5.416,60	19.826.119,20
33 Roma "Campus Biomedico"	55,44	59,19	55,84	37,00	36,00	2,00	83.927,84	10.497,02	6.318.970,02
34 Salerno	39,74	6,19	7,19	4,00	0,00	0,00	0,00	-	947.380,00
35 Sassari	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	0,00	111.063,42	129.568,44	6.659.065,94
36 Siena	172,50	176,54	173,00	140,00	100,00	2,00	251.341,22	-	13.778.341,22
37 Torino	272,65	283,38	278,27	226,01	208,00	0,00	606.630,74	-	32.684.346,74
38 Trieste	73,00	73,00	68,00	60,00	45,00	0,00	211.869,14	398.313,41	6.398.313,41
39 Udine	67,00	74,00	72,00	59,00	48,00	4,00	150.539,16	65.833,49	6.398.313,41
40 Varese Krauthof	89,21	57,13	57,00	40,00	44,00	0,00	148.354,27	25.972,27	6.008.272,27
41 Verona	220,97	197,63	191,00	147,00	118,00	8,00	312.379,42	-	22.838.079,42
TOTALE	5.772	5.883	5.489	4.621	3.960	399	13.266.445	4.737.747	669.926.129
Finanziamento per anno di formazione	144.301.909	142.071.280	142.882.849	117.548.340	86.166.096	8.334.000			651.397.430

